



Ufficio Registro Imprese
Per contatti:
E-mail: pratiche.ri@pd.camcom.it

Spett.li

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di Padova

Consiglio Provinciale dell'Ordine dei
Consulenti del Lavoro di Padova

Loro Sedi

Oggetto: Campagna bilanci 2019 - comunicazione.

In vista delle prossime scadenze relative al deposito dei bilanci, si ritiene utile fornire di seguito alcune indicazioni, con **richiesta di massima divulgazione** ai soggetti interessati.

Supporti informativi:

E' disponibile il Manuale operativo predisposto da Unioncamere con le istruzioni tecniche per predisporre la pratica telematica (con la modalità Bilanci on-line o con Fedra Plus nella versione 6.93 o con programmi compatibili). Il manuale e ulteriori informazioni sono reperibili nel sito camerale www.pd.camcom.it/bilanci e alla pagina registroimprese.it/deposito-bilanci.

E' inoltre disponibile il [materiale realizzato da Infocamere](#) per la predisposizione del prospetto XBRL con l'applicativo fornito gratuitamente.

Ulteriori informazioni e approfondimenti sono disponibili nel Supporto Specialistico Registro Imprese, disponibile per la CCIAA di Padova dalla home page del sito camerale o direttamente a questo link: <https://supportospecialisticori.infocamere.it/sariWeb/pd>.

A chi rivolgersi per informazioni sulle pratiche inviate:

Per la predisposizione delle istanze XBRL con l'applicativo fornito da Infocamere è disponibile [on line il servizio Assistenza](#): gli utenti possono consultare un archivio di faq dedicate all'argomento, oppure inviare una richiesta di supporto utilizzando l'apposito webform o prenotare un contatto telefonico con un nostro operatore nella fascia oraria di preferenza. Gli orari di presidio standard sono 8:30-18:30.

Nel caso di richiesta informazioni o per avere chiarimenti sulle pratiche di bilancio sospese (e sulle modalità per procedere alle correzioni) s'invitano gli utenti a **scrivere direttamente utilizzando la messaggistica di telemaco della pratica telematica corrispondente**.

Camera di Commercio
Industria Artigianato Agricoltura Padova
Sede: Piazza Insurrezione n. 1/A - 35137 Padova
CF & Partita Iva: 00654100288

Tel. +39 049.82.08.111 - Fax +39 049.65.03.15
PEC: cciaa@pd.legalmail.camcom.it
www.pd.camcom.it

Si ricorda che **non sono ammesse richieste di evasioni urgenti sui bilanci depositati**.

Si informa che già dalla “Campagna Bilanci” 2015 **la Camera di Commercio di Padova NON accetta il deposito di bilanci con l'utilizzo della “procura speciale”**. Si invita a consultare il manuale operativo predisposto da Unioncamere riguardo ai soggetti legittimati al deposito.

Termini per il deposito dei bilanci:

Il termine di presentazione del bilancio al Registro delle Imprese **territorialmente competente** è di **30 giorni dalla data di approvazione**.

Al fine del computo del termine il sabato e la domenica vengono considerati giorni festivi e quindi si considera tempestivo il deposito effettuato il primo giorno lavorativo successivo (art. 3 DPR 558/1999).

Le sanzioni per ritardato od omesso deposito di bilancio ed elenco soci sono dovute per ogni obbligato (amministratori o liquidatori di società) per bilanci approvati dal 16/10/2011 secondo quanto disposto dall'art. 2630 c.c., con i seguenti importi:

- ritardato od omesso **deposito di bilancio** al Registro delle Imprese:

- 91,56 per un ritardo tra il 31° e il 60° giorno successivo al termine,
- 274,66 per un ritardo oltre il 60° giorno successivo al termine;

- ritardato od omesso deposito dell'**elenco soci** ammonta a:

- 68,66 per un ritardo tra il 31° e il 60° giorno successivo al termine,
- 206,00 per un ritardo oltre il 60° giorno successivo al termine.

Formato XBRL:

La versione di Tassonomia 2017-07-06, adottata nella precedente campagna bilanci 2018, è stata revisionata. Ora la tassonomia da utilizzare per la formazione delle istanze XBRL per il 2019 è la versione **“2018-11-04”**, disponibile sul sito dell'Agenzia per l'Italia Digitale e scaricabile dal sito di XBRL Italia all'indirizzo <http://it.xbrl.org/xbrl-italia/tassonomie/tassonomia-principi-contabili-italiani-2018/>.

Pertanto, vista la comunicazione del Ministero dello Sviluppo Economico, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 06 del 8 gennaio 2019 **la nuova versione della tassonomia XBRL è entrata in vigore obbligatoriamente dal 01-03-2019, con obbligo di utilizzo per gli esercizi chiusi il 31-12-2018 o in data successiva**.

Le **Start-up e le PMI Innovative** sono tenute a provvedere al mantenimento del possesso dei requisiti, almeno una volta all'anno, entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio e comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, fatta salva l'ipotesi del maggior termine nei limiti e alle condizioni previsti dal secondo comma dell'articolo 2364 del codice civile, nel qual caso l'adempimento deve essere effettuato entro sette mesi ([legge n. 12 del 11 febbraio 2019 di conversione del decreto-legge n.](#)

[135 del 14 dicembre 2018](#) - [circolare 3718/C MiSE](#)). In ogni caso l'adempimento di **di mantenimento del possesso dei requisiti non può essere depositato in allegato al bilancio, ma deve essere eseguito separatamente tramite la presentazione al registro delle imprese di una pratica ComUnica. Si raccomanda il rispetto dei termini, in quanto la mancata o tardiva presentazione dell'adempimento relativo al mantenimento dei requisiti può comportare la cancellazione dalla sezione speciale startup o PMI innovative.**

Deposito del bilancio in doppio formato (XBRL e PDF/A)

Qualora il file XBRL (bilancio e nota integrativa) differisca dal documento approvato dall'assemblea_e pertanto venga depositato il prospetto contabile e la nota integrativa anche in formato PDF/A, **deve essere inserita in calce alla nota integrativa in formato XBRL nel campo di testo libero** denominato **"dichiarazione di conformità"** la seguente dichiarazione:

"Si dichiara che i prospetti contabili Stato Patrimoniale, Conto Economico, Rendiconto Finanziario e/o Nota Integrativa sono redatti in modalità non conforme alla tassonomia italiana XBRL in quanto la stessa non è sufficiente a rappresentare la particolare situazione aziendale, nel rispetto dei principi di chiarezza, correttezza e veridicità di cui all'art. 2423 del codice civile"

Si avvisa che anche i documenti in formato PDF/a devono essere **sottoscritti digitalmente dal firmatario e dichiarati conformi** secondo le indicazioni riportate nel ["manuale operativo per il Deposito Bilanci al Registro Imprese"](#).

Indicazioni operative:

In sede di deposito del bilancio d'esercizio occorre prestare attenzione alla differente modalità di presentazione e codice atto **tra bilancio FINALE DI LIQUIDAZIONE (modello S3 codice atto 730) e bilancio d'ESERCIZIO (modello base B codice atto 711-712-718)**. Il bilancio finale di liquidazione non segue le regole del deposito del bilancio d'esercizio in quanto costituisce una pratica di Comunicazione Unica come previsto dall'articolo 9 della legge 40/2007. Anche le società in liquidazione, qualora questa abbia durata superiore all'anno, sono tenute a redigere e depositare il bilancio d'ESERCIZIO secondo gli artt. 2435 e seguenti (si veda in particolare i paragrafi 4,19 e 4,20 del *"Manuale operativo per il DEPOSITO BILANCI al Registro delle Imprese Campagna bilanci 2019"*).

In sede di redazione ed elaborazione del bilancio d'esercizio occorre tener presente e rispettare quanto previsto dall'**art. 2423-ter comma 5 "Per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico deve essere indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente"**.

La Camera di Commercio di Padova **NON accetta il deposito di bilanci d'esercizio non approvati né bilanci d'esercizio infrannuali** in quanto non rappresentano un atto tipico soggetto a deposito.

Bilancio d'esercizio presentato alla Camera di Commercio non competente per territorio.

Qualora si intenda depositare il bilancio alla Camera di Commercio di Padova, dopo averlo depositato erroneamente ad altra Camera di Commercio non competente, nel modulo NOTE/XX dovrà essere indicato che il bilancio d'esercizio era già stato depositato presso la Camera di Commercio di.....in data __/__/____ con protocollo nr. ____ del ____ es..... *“deposito del bilancio di esercizio al 31/12/20.... già depositato con prot. n. ____ del __/__/____.....presso la Camera di Commercio diper la/e seguente/i motivazione/i:.....”*.

All'istanza di bilancio, dovrà essere allegata anche la seguente documentazione:

- ricevuta protocollo della Camera di Commercio non competente per territorio;
- copia ricevimento messaggio di errata spedizione e/o scarto della pratica telematica;

I termini per la presentazione della pratica, per non incorrere in sanzione qualora fossero già stati superati quelli utili per un adempimento corretto, sono stabiliti in 5 giorni dal ricevimento del messaggio.

Circa la **predisposizione dei documenti che accompagnano il bilancio** (es. Relazione sulla Gestione, la Relazione del Collegio Sindacale, la Relazione del Revisore Legale ed il Verbale di approvazione dell'Assemblea), per le **dichiarazioni di conformità e sottoscrizione** si rimanda al paragrafo 2.2 e seguenti del **Manuale operativo per il DEPOSITO BILANCI al Registro delle Imprese - Campagna bilanci 2019**. La Camera di Commercio di Padova NON accetta il deposito di bilanci con l'utilizzo della “procura speciale”

- **la domanda di deposito del bilancio può essere firmata digitalmente:**

a) da un **legale rappresentante** della società (amministratore o liquidatore);

b) dal **professionista** incaricato ai sensi dell'articolo 31, commi 2 quater e 2 quinquies della legge 24 novembre 2000 n. 340 che **dovrà inserire** nel quadro note del modello fedra la seguente dichiarazione:

“Il sottoscritto....., iscritto all'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili dial n...., dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, di non avere provvedimenti disciplinari in corso che comportino la sospensione dall'esercizio dell'attività professionale, e di essere stato incaricato dal legale rappresentante pro-tempore della società all'assolvimento del presente adempimento”;

c) Il **soggetto delegato** dal legale rappresentante della società (associazione professionale, consulente, tributarista o altro) al quale è stato conferito l'incarico per la sola spedizione firmerà in qualità di intermediario solo la distinta in quanto la Camera di Commercio di Padova **NON accetta il deposito di bilanci con l'utilizzo della “procura speciale”**, e in **aggiunta nella distinta dovrà essere apposta la firma del depositario**. Si vedano le istruzioni per quanto riguarda la forma degli atti da allegare al

deposito (paragrafo 2.2.1 e seguenti del Manuale operativo).

- **la dichiarazione di conformità del bilancio in formato XBRL:**

- a. Il bilancio (prospetto contabile e nota integrativa) XBRL **sottoscritto digitalmente** dal **legale rappresentante** della società non necessita di alcuna dichiarazione di conformità.
- b. Il bilancio XBRL presentato dal **professionista** incaricato iscritto all'Albo dei dottori commercialisti **deve riportare in calce alla nota integrativa XBRL** la seguente dichiarazione:
"Il/la sottoscritto/a, ai sensi dell'art. 31 comma 2-quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la società".
- c. Il bilancio XBRL presentato dal soggetto delegato (associazione professionale, consulente, altro) **deve essere sottoscritto digitalmente** dal **legale rappresentante** della società (e dunque non necessita di alcuna dichiarazione di conformità).

- **la dichiarazione di conformità degli altri allegati (relazioni e verbale di assemblea):**

a) i documenti presentati dal **legale rappresentante della società o da un soggetto da questi delegato** (associazione professionale, consulente, altro) **devono** essere **prodotti in formato PDF/A** mediante scansione per immagine dei documenti originali che riportano le firme di tutti gli originali sottoscrittori e riportare la seguente dichiarazione:

"Il/La sottoscritto/a, nato a il..... dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste ex art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di falsa o mendace dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del medesimo decreto, che il presente documento è stato prodotto mediante scansione ottica dell'originale analogico e che ha effettuato con esito positivo il raffronto tra lo stesso e il documento originale ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 13 novembre 2014"

ed essere sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante della società.

b) i documenti presentati dal **professionista**, incaricato iscritto all'Albo dei dottori commercialisti, **devono riportare in calce ad ogni singolo documento** la seguente dichiarazione:

"Il/la sottoscritto/a, ai sensi dell'art. 31 comma 2-quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la società".

ed essere sottoscritti digitalmente dal professionista. I documenti in formato PDF/A possono essere generati per scansione dell'immagine del documento originale firmato dagli originali sottoscrittori (oppure come copia informatica del file_in possesso del professionista).

ELENCO SOCI : Per le società a responsabilità limitata non è più ammesso il deposito dell'elenco soci (art. 16 comma 12 octies legge n. 2/2009).

Rimane l'obbligo del deposito dell'elenco soci per le società per azioni, società in accomandita per azioni e società consortili per azioni, che potranno alternativamente confermare l'elenco soci già presente nel Registro Imprese (in tal caso è possibile utilizzare la modalità di invio disponibile in Telemaco "Bilanci on-line"), oppure depositare il nuovo elenco soci aggiornato alla data di approvazione del bilancio (in tal caso è necessario utilizzare la versione aggiornata di "FedraPlus" o programmi compatibili avendo cura di compilare anche il modulo S come indicato nella circolare 6 maggio 2016, n. 3689 /C del Ministero dello Sviluppo Economico).

Richieste di RETTIFICHE e ANNULLAMENTI di bilanci depositati

Si fa presente che l'ufficio non può accogliere né richieste di apertura correzione di istanze depositate né richieste di annullamento della pratica di bilancio già trasmessa.

Nel caso la società accertasse, successivamente all'invio telematico, errori nei documenti depositati - l'ufficio consente unicamente di effettuare un ulteriore deposito del bilancio a rettifica. In tal caso è possibile procedere nel seguente modo:

a) qualora il bilancio (prospetto contabile e/o nota integrativa) già depositato non sia corretto e sia necessario ridepositarlo, (se non risulta comunque variato il risultato di esercizio), o ridepositare qualsiasi altro documento allegato al bilancio (ma non corretto) od omesso (ad esempio: verbale di approvazione, relazione sulla gestione, relazione del collegio sindacale, certificazioni ecc.), si dovrà procedere ad un **nuovo deposito del bilancio** con tutta la documentazione ad esso allegata e parte integrante allo stesso deposito. Pertanto **nel modello XX Note della pratica telematica** (da aggiungere al modello principale B) si dovrà precisare che trattasi di deposito presentato a rettifica del precedente bilancio già depositato con protocollo del ____ (indicare gli estremi n°/anno) allegando una dichiarazione resa dagli amministratori che evidenzia le parti aggiunte, modificate o sopresse e quindi i motivi del rideposito. Il **secondo deposito** sarà soggetto al pagamento dei diritti di segreteria e dell'imposta di bollo previsti (€ 62,70 + € 65,00) e all'eventuale sanzione amministrativa in caso di ritardo rispetto alla data di approvazione del bilancio;

b) qualora il bilancio (prospetto contabile e/o nota integrativa) già depositato non sia corretto e sia necessario ridepositarlo e **risulti anche variato il risultato di esercizio**, **l'assemblea provvederà ad una nuova approvazione** del bilancio e si dovrà procedere ad un nuovo deposito del bilancio, compreso l'elenco soci (se S.p.a., S.a.p.a., S.c.p.a.), con tutta la documentazione. **Nel Modello XX Note della pratica telematica** si dovrà precisare che *"trattasi di nuova approvazione a rettifica della precedente"*. Il secondo deposito sarà soggetto al pagamento dei diritti di segreteria e dell'imposta di bollo previsti (€ 62,70 + € 65,00). Sarà soggetto **alla sanzione amministrativa solo in caso di ritardo rispetto alla data del nuovo verbale di assemblea che lo approva**.

Per le S.p.a., S.a.p.a., S.c.p.a., nel caso di **deposito di elenco soci** già iscritto

per il quale si accerti successivamente l'errata o omessa compilazione di parti dello stesso si potrà procedere a nuovo deposito limitatamente all'elenco soci senza allegare alcun atto.

Nel Modello **XX Note della pratica** (da allegare al **modello principale S**) si dovrà precisare che *"trattasi di deposito presentato a rettifica del precedente elenco soci già iscritto con protocollo del ____ (indicare gli estremi) e il motivo della rettifica"*. Il secondo deposito sarà soggetto al pagamento dei diritti di segreteria e dell'imposta di bollo previsti (€ 62,70 + € 65,00) **e alla sanzione amministrativa in caso di ritardo rispetto alla data di approvazione del bilancio.**

Eventuali rettifiche a posteriori per sostituire il **solo verbale di assemblea** depositato con un verbale di data diversa (anche se giustificata da dichiarazione resa che si trattava di un invio di bozza errata), o riportante l'indicazione di utile non corretto, sono consentite ai soli fini di pubblicizzare l'informazione corretta. **La medesima rettifica però non potrà essere invocata ai fini dell'esonero dalla sanzione**, che l'ufficio necessariamente dovrà rilevare e contestare per l'eventuale deposito effettuato tardivamente. E' altresì opportuno considerare che la rettifica della data di approvazione comunque espone gli amministratori a responsabilità di tipo diverso derivanti da:

a) superamento del limite dei 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ai sensi dell'art. 2478 bis c.c.;

b) rilascio di dichiarazioni non veritiere; il soggetto titolato al deposito del bilancio al Registro delle imprese (amministratore, commercialista incaricato) infatti provvede a dichiarare la corrispondenza del documento inviato a quanto trascritto sui libri sociali della società sia con il primo deposito sia con il secondo a rettifica.

Si invita a verificare, per le imprese che depositano un bilancio successivo a quello relativo al primo anno di attività, **che risultino già depositati i bilanci relativi agli esercizi precedenti** in quanto la mancata presentazione di tali bilanci sarà oggetto di specifici controlli ed eventuali segnalazioni alla Guardia di Finanza che potrebbe procedere, in caso di omissione dopo l'approvazione del bilancio, all'accertamento della relativa sanzione.

L'occasione è gradita per porgere i migliori saluti.

Il Dirigente
Andrea Malagugini

Il presente documento è un documento informatico originale in [formato Pdf/A](#) (e conforme alle Regole tecniche pubblicate nel [DPCM 22 febbraio 2013](#), previste [dall'art. 71 del Codice dell'Amministrazione Digitale](#) - D.lgs. n. 82/2005). Il documento è sottoscritto con firma digitale (verificabile con i software elencati sul [sito dell'Agenzia per l'Italia digitale](#)) e/o con firma elettronica avanzata (firma grafometrica), le cui caratteristiche tecniche sono pubblicate nel sito www.pd.camcom.it/grafometrica. In caso di stampa cartacea l'apposizione della firma grafometrica o comunque l'indicazione a stampa del soggetto firmatario rendono il documento cartaceo con piena validità legale ai sensi dell'art. [4, comma 4 bis, del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179](#).

**CASI PARTICOLARI estratti da
CIRCOLARE del MI.S.E. del 6 maggio 2016, n. 3689 /C**

a) **Le società in liquidazione** non sono tenute alla presentazione del bilancio iniziale di liquidazione, ma unicamente del bilancio annuale per il periodo corrispondente al normale esercizio della società secondo quanto stabilito dall'art. 2490 c.c. Al primo bilancio d'esercizio successivo alla messa in liquidazione, dovranno essere allegati i documenti previsti dal combinato disposto degli artt. 2490, quarto comma, e 2487-bis, terzo comma, c.c.

b) **Le società di capitali** che iscrivono l'atto di trasformazione in società di persone prima dell'approvazione del bilancio non sono tenute al deposito dello stesso, in quanto manca l'organo necessario per l'approvazione del bilancio.

c) **Le società di persone trasformate in società di capitali** che hanno iscritto nel R.I. l'atto di trasformazione devono effettuare il deposito del bilancio d'esercizio a seconda della data di chiusura del primo esercizio prevista nell'atto di trasformazione.

d) **Le società che hanno trasferito la sede legale in altra provincia** depositano il bilancio di esercizio presso l'ufficio del R.I. dove sono iscritte al momento del deposito.

e) **Le società di capitali che cessano per fusione o per scissione totale prima dell'approvazione del bilancio** non sono tenute al deposito dello stesso, in quanto manca l'organo necessario per l'approvazione del bilancio.

h) **Le società che costituiscono uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare** (di cui all'art. 2447-bis c.c.) devono redigere, per ciascun patrimonio, un rendiconto separato alla data di chiusura dell'esercizio, allegato al bilancio indicandone la relativa data, secondo quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti c.c..

i) **Le società soggette all'altrui attività di direzione e coordinamento** (di cui all'art. 2497 c.c.) devono esporre, in apposita sezione della nota integrativa, un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio della società o dell'ente che esercitano su di esse l'attività di direzione e coordinamento, indicando come data quella della chiusura dell'esercizio.

Deposito del bilancio consolidato della società controllante (B) a sua volta controllata da (A) : secondo l'art. 27, comma 3, D.Lgs. 127/91, la società controllata (B) può avvalersi dell'esonero dalla redazione di un proprio bilancio consolidato. In tale ipotesi, essa è tenuta a depositare il bilancio consolidato della sua controllante (A), indicando nella nota integrativa del proprio bilancio di esercizio le ragioni dell'esonero, la denominazione e la sede della società controllante (A). In alternativa, la società (B) potrà depositare, in luogo del bilancio consolidato della controllante (A), la dichiarazione di un proprio legale rappresentante attestante l'avvenuto deposito presso il Registro Imprese di quel bilancio, precisando gli estremi del deposito stesso (Ufficio del Registro Imprese, numero di protocollo, data di deposito). Tale dichiarazione deve essere resa nel modulo XX Note aggiunto alla pratica oppure su di un documento allegato firmato digitalmente .

j) **Qualora con la medesima delibera che approva il bilancio si provveda anche al rinnovo o alla riconferma delle cariche sociali, sarà necessario effettuare un duplice deposito con due distinte modalità:** uno con modulo B che riguarda il bilancio e uno con modulo S2 che riguarda il rinnovo delle cariche.

k) **Le società costituite all'estero** le quali hanno nel territorio dello stato una o più sedi secondarie con rappresentanza stabile, sono soggette, per ciascuna sede, alle disposizioni della legge italiana sulla pubblicità degli atti sociali (art. 2508 l^a comma c.c.). Così pure le società costituite all'estero che sono di tipo diverso da quelli regolati dal codice civile, sono soggette, per ciò che riguarda gli obblighi relativi all'iscrizione degli atti nel R.I., alle norme della società per azioni (art. 2509 c.c.).

Le stesse sono, pertanto, tenute al deposito del bilancio riferito alla società estera (casa madre), unitamente alla relazione sulla gestione (se prevista) alla relazione del collegio sindacale (se previsto), alla relazione del revisore o della società di revisione (se esistente). Se redatti in lingua straniera occorre allegare alla domanda di deposito copia della traduzione asseverata di tutti i

documenti, eseguita da un traduttore ufficiale. Occorre altresì allegare copia della dichiarazione resa dal rappresentante in Italia o da un amministratore, attestante l'avvenuta pubblicità del bilancio (se 40 prevista) nello stato in cui ha sede la società estera, o ricevuta dell'avvenuto deposito, ovvero dichiarare l'insussistenza dell'obbligo nel modulo note .

l) Le società soggette alla legislazione di un altro Stato, le quali stabiliscano nel territorio dello Stato una o più sedi secondarie con rappresentanza stabile, devono attuare il deposito del bilancio esclusivamente nell'ufficio del R.I. individuato come ufficio di riferimento in Italia, competente per i dati globali dell'impresa, nel cui territorio sia localizzata almeno una delle sedi secondarie. Per "ufficio di riferimento" deve intendersi l'ufficio del registro delle imprese in cui è iscritta almeno una sede secondaria dell'impresa soggetta alla legislazione di un altro Stato e che detta impresa elegge come ufficio presso il quale svolgere tutti gli adempimenti pubblicitari relativi al registro delle imprese che la riguardano (deposito dello statuto societario; deposito, come detto, del bilancio; ecc.). La sede secondaria iscritta nell'ufficio di riferimento rappresenta la "sede principale di riferimento" in Italia delle imprese in questione. L'ufficio di riferimento è elettivo e può essere, in ogni momento, individuato dall'impresa interessata presso un'altra Camera nella cui circoscrizione sussista un'altra sede secondaria e nella cui circoscrizione sia trasferita l'unica sede secondaria presente in Italia, mediante la semplice presentazione del modulo S2. Restano, ovviamente, soggette ad autonomi adempimenti presso le camere territorialmente competenti, le iscrizioni e le denunce concernenti le sedi secondarie e le eventuali unità locali. L'ufficio di riferimento sarà, pertanto, destinatario, oltre che degli adempimenti relativi all'impresa nella sua globalità, anche degli adempimenti relativi alla specifica sede (ad esempio, denuncia della specifica attività ivi esercitata).

m) **Le società estere che hanno aperto in Italia un semplice ufficio di rappresentanza, non devono presentare alcun bilancio.**

n) **Il deposito della situazione patrimoniale del contratto di rete va effettuato solo dall'impresa di riferimento presso l'Ufficio del registro imprese ove questa ha la sede.**

o) Il deposito del bilancio delle aziende speciali e delle istituzioni è consentito anche per i soggetti iscritti unicamente al REA.